

CITTA' DI ORBASSANO
(Provincia di Torino)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

C. I. G. 72742748CC

per il servizio audio/luci per spettacoli ed iniziative organizzate dall'amministrazione comunale all'esterno, servizio audio/luci e servizi supplementari relativi alla conduzione della Sala Teatro Pertini e manutenzione attrezzature Sala Consiglio per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Affidamento servizio audio/luci per spettacoli e iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale di Orbassano all'esterno, servizio audio/luci e servizi supplementari relativi alla conduzione della Sala Teatro Pertini e manutenzione attrezzature Sala Consiglio per il periodo dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

ART. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio ha la durata dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. L'importo complessivo presunto per l'intero periodo ammonta a € 82.870,00 (IVA esclusa), e si riferisce alle diverse tipologie di servizi (A-B-C-C-E) in base alle esigenze delle manifestazioni.

Il fabbisogno effettivo del materiale oggetto dell'appalto sarà determinato nel corso della durata dell'affidamento da esigenze contingenti che non è possibile predeterminare con esattezza.

Il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo totale è determinato dal numero di servizi effettivamente svolti e contabilizzati, sulla base dell'elenco prezzi allegato.

ART. 3 ONERI PER LA SICUREZZA

Da un primo esame delle modalità di esecuzione della parte del servizio in appalto da svolgersi all'interno dei luoghi di lavoro del Comune di Orbassano, non si evidenziano maggiori costi derivanti da rischi di interferenze con l'attività normalmente svolta dalla stazione appaltante in quanto gli eventuali rischi da interferenze riscontrabili possano essere gestiti con le misure di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati conseguentemente valutati pari a zero. In caso di esecuzione del servizio/fornitura all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, il prestatore di servizio si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente anche attraverso la partecipazione alle riunioni di cooperazione e coordinamento che verranno convocate. A tal fine, prima dell'avvio del servizio l'appaltatore, congiuntamente al committente, procederà alla ricognizione degli spazi ove avrà luogo l'esecuzione del servizio dando atto nell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento dell'effettiva assenza di interferenze ovvero, qualora se ne rilevasse la necessità, della possibile presenza di interferenze, presentando alla stazione appaltante **il D.UVR.I. debitamente modificato**. Il prestatore del servizio affidatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione **di aggiudicazione provvisoria apposito "PIANO DI SICUREZZA"** relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo che possano incidere sulle modalità di esecuzione del contratto l'Amministrazione appaltante si riserva, congiuntamente

all'aggiudicatario ovvero su proposta di quest'ultimo di redigere in corso d'opera un nuovo verbale di coordinamento procedendo conseguentemente **all'aggiornamento del D.U.V.R.I.**

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

L'affidamento avverrà sulla base dei seguenti pacchetti di "Noleggio Service Audio-luci", "Servizio tecnico audio-luci e servizi supplementari presso la Sala Teatro Pertini" e "Manutenzione attrezzature Sala Consiglio":

◆ NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI

Tipo "A"

Impianto Audio composto da :

- Mixer audio da 16 canali
- 4 Diffusori amplificati (da 400 W circa) su stativo
- 2 Ingressi LINE
- Microfoni occorrenti da scheda gruppo
- 2 / 4 Monitor da palco
- N° 2 microfoni Radio ad impugnatura
- Eventuali canaline passacavi

Tipo "B"

Impianto Audio composto da :

- Mixer audio da 24/32 canali
- 4 Ingressi LINE
- 2 microfoni Radio ad impugnatura (UHF Diversity 100 canali)
- 2 microfoni Radio ad archetto (UHF Diversity 100 canali)
- Microfoni occorrenti da scheda gruppo
- Potenza 4000 Watt
- 4 / 6 Monitor da palco
- Cavo multipolare per trasporto segnali audio Regia/Palco da 25 mt circa

Impianto Luci composto da:

- Luci Piazzato Bianco 8/10 fari su 2 Piantane
- Eventuali canaline passacavi.

Tipo "C"

- Mixer audio da 24/32 canali
- 4 Ingressi LINE
- 2 microfoni Radio ad impugnatura (UHF Diversity 100 canali)
- 2 microfoni Radio ad archetto (UHF Diversity 100 canali)
- Microfoni occorrenti da scheda gruppo
- Potenza 6000 Watt
- 4 / 6 Monitor da palco
- Cavo multipolare per trasporto segnali audio Regia/Palco da 25 mt circa

Impianto Luci composto da:

- Luci Colorate 12 fari da 1Kw, con 12 canali dimmer su Piantane
- Luce Strobo
- Macchina del fumo
- Eventuali canaline passacavi.

Tipo "D"

- Mixer audio da 24/32 canali
- 4 Ingressi LINE
- 2 microfoni Radio ad impugnatura (UHF Diversity 100 canali)
- 2 microfoni Radio ad archetto (UHF Diversity 100 canali)

- Microfoni occorrenti da scheda gruppo
- Potenza 6000 Watt
- 4 / 6 Monitor da palco
- Cavo multipolare per trasporto segnali audio Regia/Palco da 25 mt circa

Impianto Luci composto da:

- Luci Colorate 24 fari da 1Kw, con 24 canali dimmer
- 1 mixer luci da 24 canali + controllo teste mobili
- 2 teste mobili 575 con lampada a scarica
- 2 piantane stativa altezza mt. 3
- 2 elevatori per americana altezza mt. 5 lunghezza mt. 14/15
- Luce Strobo
- Macchina del fumo
- Eventuali canaline passacavi.

◆ **SERVIZIO TECNICO AUDIO-LUCI E SERVIZI SUPPLEMENTARI PRESSO LA SALA TEATRO PERTINI**

◆ **MANUTENZIONE ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO PRESSO LA SALA CONSIGLIO**

ART. 5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI

- 1) Raccolta e analisi schede tecniche degli eventi;
- 2) Sopralluoghi operativi;
- 3) Pianificazione fasi allestimento e disallestimento;
- 4) Contatti con tecnici della produzione;
- 5) Presenza di un tecnico specializzato nella materia del service audio luci dall'arrivo della compagnia/artista fino al completo smontaggio delle strutture;
- 6) Assistenza alla regia degli spettacoli ed al service audio/luci;
- 7) Presenza durante le prove, Sound check, puntamenti luci;
- 8) Redazione elenco materiale supplementare di cui dovesse rendersi necessario il noleggio;
- 9) Consulenza ed assistenza nella lettura e contrattazione delle schede tecniche con le compagnie/artisti;
- 10) Verifica, prima dell'inizio di ogni spettacolo, che siano rimaste inalterate le condizioni di sicurezza e le norme riguardanti il corretto montaggio.
- 11) Per gli impianti elettrici che saranno realizzati o forniti dalla ditta dovrà essere rilasciata la certificazione prevista dalla legge, mentre per gli impianti forniti dalle produzioni, sarà a carico del fornitore accertare che tutti i materiali installati abbiano la necessaria documentazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e la dichiarazione di conformità degli impianti;
- 12) La fornitura dei service per i singoli spettacoli dovrà essere eseguita nei modi e nei tempi stabilite in accordo con l'Ufficio Cultura del Comune sulla base delle necessità di cui alla scheda tecnica della singola iniziativa che l'ufficio si riserva di far pervenire almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata.
- 13) Assunzione dell'incarico di elettricista abilitato durante i servizi prestati presso il Palatenda

Il quadro normativo di riferimento per il presente servizio riguarda i settori della sicurezza impianti elettrici e la sicurezza sul lavoro.

L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore sulle assicurazioni sociali e sulla previdenza infortuni. Avrà inoltre l'obbligo di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi, assumendo pertanto a suo carico, ogni responsabilità civile e penale in caso d'infortunio e di danneggiamento a persone o cose, sollevando esplicitamente l'Amministrazione comunale da tali responsabilità.

Per l'esecuzione di categorie di servizi o forniture materiali non previste e per la quali mancano i prezzi corrispondenti, si provvederà alla determinazione di nuovi prezzi in base alle norme in vigore.

Il personale impiegato nel servizio e/o gli incaricati dovranno essere specializzati, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, e dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in base alla normativa vigente.

Sono a carico dell'Amministrazione la fornitura di un punto Energia Elettrica nelle vicinanze del luogo di svolgimento del servizio, e la dichiarazione di corretto montaggio di eventuali strutture (palco) fornite dall'amministrazione.

SERVIZIO TECNICO AUDIO-LUCI E SERVIZI SUPPLEMENTARI PRESSO LA SALA TEATRO PERTINI

- Servizio tecnico audio – luci per la realizzazione degli spettacoli in sala teatro;
- Supervisione della gestione della cabina di regia nel caso di utilizzo da parte di compagnie teatrali;
- Riconfigurazione e posizionamento fari del palcoscenico;
- Riconfigurazione e riconnessione impianto audio palco;
- Riconfigurazione impianto audio sala regia;
- Ripristino dello stato originale della sala e del palcoscenico;
- Individuazione, segnalazione guasti ordinari e piccola manutenzione.

ART. 6 FORNITURA ATTREZZATURE A NOLEGGIO

L'affidatario deve fornire un elenco di attrezzature/tecnologie a noleggio, con relativo costo come ad esempio:

- occhio di Bue,
- video proiettore,
- schermi,
- tv plasma,
- pedane,
- computer,
- trabattelli,
- singolo radiomicrofono ad archetto (UHF Diversity 100 canali) per uso conferenze o teatrale
- ed altro

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice è responsabile per il corretto utilizzo delle apparecchiature della sala teatro e della cabina di regia, che vengono affidate in custodia per la durata del servizio.

La Ditta appaltatrice deve comunicare tempestivamente per iscritto qualunque anomalia o malfunzionamento delle apparecchiature installate in cabina di regia, per consentire una rapida riparazione/sostituzione.

La Ditta appaltatrice deve garantire la presenza puntuale del tecnico agli spettacoli concordati.

ART. 8 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Ufficio deve comunicare gli impegni presso la cabina di regia almeno 7 giorni prima delle date dell'evento; in casi eccezionali il tempo di preavviso potrà essere di 48 ore.

L'Amministrazione mette a disposizione la sala teatro, compatibilmente con gli impegni previsti, per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza a cura dell'affidatario.

In caso di di servizio audio-luci esterno non effettuato a causa del maltempo o dovuto ad altri impedimenti, saranno a carico della stazione appaltante:

- Annullamento del servizio il giorno stesso:
 - pagamento di una penale del 35% senza allestimento;
 - pagamento di una penale del 90% con allestimento completato;
- Annullamento del servizio fino al giorno precedente: senza penali;
- Recupero del servizio annullato di cui all'art. 1 in altra data: 75 % del costo totale del servizio.

Art. 9 CLAUSOLA SOCIALE PERSONALE

1. L'impresa aggiudicataria deve promuovere la stabilità occupazionale del personale mediante il prioritario assorbimento del personale già impegnato nel servizio (cfr. Sentenza Tar Toscana n. 231/2017; Sentenza Consiglio di Stato n. 1255/2016).

2. Nell'esecuzione delle prestazioni di servizio che formano oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

3. L'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro sono causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 – SOGGETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Il responsabile unico del procedimento svolge tutte le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L' esecuzione del contratto è diretta dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto, bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.

Art. 12 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

1. La liquidazione di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 giorni solari dalla data ricevimento fattura. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.
2. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

3. Per ottenere la rifusione di eventuali danni, già contestati alla ditta aggiudicataria, ovvero il rimborso di spese o il pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
4. Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i. l'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti saranno eseguiti mediante mandati emessi dalla Tesoreria del Comune di Orbassano tramite bonifico sui conti correnti bancari dedicati indicati dall'appaltatore.

ART. 13 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto totale delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato.

Art. 14 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e alle condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'importo del deposito sarà comunicato dalla Stazione Appaltante.
2. In caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la medesima dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

ART. 15 ASSICURAZIONI

1. Grava sull'Aggiudicatario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:

1.1 apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, secondo le specifiche minime che seguono:

- 1.1.1 stipulata presso primaria compagnia di assicurazione;
- 1.1.2 la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro;
- 1.1.3 il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Orbassano, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti;
- 1.1.4 dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
- 1.1.5 dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
 - RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
 - Danni a terzi cagionati da errato funzionamento;
 - Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali e parziali di attività;

- Danni a terzi da incendio;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.
- Responsabilità civile "postuma" derivante all'appaltatore nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi (compreso il committente) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro dodici mesi dall'esecuzione dell'intervento;

1.1.6 deve essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione.

1.2 **Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), secondo le specifiche minime che seguono:**

1.2.1 stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto;

1.2.2 dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato;

1.2.3 il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Orbassano, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti;

1.2.4 dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:

- a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa;

1.2.5 deve essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risultino i sopra menzionati requisiti, qualora mancanti.

ART. 16 STIPULAZIONE CONTRATTO

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione e debitamente comunicato.
2. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione in danno.
3. È vietata la cessione del contratto.
4. Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione del " Documento di stipula" generato dal portale MEPA.

ART. 17 CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

➤ L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare, ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione, allo scopo di verificare le modalità di

espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature impiegate, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli impianti.

- La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, ed a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.
- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e di richiedere idonea documentazione comprovante la regolarità delle posizioni contrattuali dei dipendenti.

Art. 18 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il responsabile del procedimento, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, rilascia il certificato di regolare esecuzione attestante che il servizio è stato eseguito nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

Art. 19 PENALITÀ. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

In caso di inadempienza del servizio, la ditta appaltante dovrà rifondere i danni causati dalla non attivazione del servizio previsto.

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, possono costituire giusta causa di rescissione del contratto:

a) reiterati, comunque superiori a due, inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, rispetto alle singole annualità di gestione del servizio;

In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione incamererà la cauzione e potrà porre a carico dell'aggiudicatario i costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, fatto salvo il diritto di agire per l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C. tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;

- per motivi di pubblico interesse;

- per causa di forza maggiore.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire lo stesso per cause non imputabili allo stesso ai sensi dell'art. 1672 del C.C.

Art. 20 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

ART. 21 – PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, DI RISOLUZIONE E DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, DI DECESSO DEL TITOLARE

1. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, provvederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. In caso di decesso dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1674 Codice Civile il contratto di appalto non si scioglie, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire.

ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE AL CONTRATTO.

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione del contratto, fatto salvo il caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per le cause di dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), il contratto d'appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto quando all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 23 – CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione dei crediti derivanti dal contratto potrà avvenire con i limiti e le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

ART. 24 – ANTICORRUZIONE - PATTI DI INTEGRITA'

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

dall'art. 317 del c.p.;

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

4. L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare ed ad approvare i contenuti del "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 255 del 22/11/2016.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

1. Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.) e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Agli effetti della suddetta normativa la Società assume la funzione di Responsabile del trattamento.

3. La Società si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà ne comunicherà a terzi.

4. La Società dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D.Lgs 196/2003 e sm.i., ed in particolare dall'Allegato B) a detto decreto. A tal fine l'aggiudicataria dovrà produrre, per la stipula del contratto, copia del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.) della Ditta.

5. Tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti alla gara saranno trattati dal Comune di Orbassano, anche in modalità informatica, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e all'eventuale successiva stipula del contratto.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La Ditta si considera, all'atto dell'assunzione del contratto, a perfetta conoscenza degli obblighi contrattuali.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore, ed in particolare al "Codice dei Contratti Pubblici" D. Lgs. 50/2016 e s.m. i.

ART. 28 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Tutti i dati forniti dalle imprese offerenti saranno trattati dal Comune di Orbassano, anche in modalità informatica, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e l'eventuale successiva stipula del contratto.

Eventuali richieste d'informazioni e/o di chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti recapiti:
Ufficio Politiche sociali c/ o Centro culturale– Via Mulini n. 1
Responsabile del procedimento: Ludovica Martinengo
e mail: politichesociali@comune.orbassano.to.it
PEC: protocollo.orbassano@legalmail.it
Tel. 0119036284 – fax 0119037329.

Il Dirigente Settore socio-culturale
Ing. Paolo Carantoni